



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Via Giacomo Lacaita, 11 - 74121 TARANTO

TEL. 099/4529018 - FAX 099/4590989

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.taranto@figc.it

PEC: delegazionetaranto.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 40 del 4 Gennaio 2022

AUGURI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero porgere i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti con l'auspicio per tutti di poter vivere momenti di gioia e di serenità.

Purtroppo la situazione pandemica ci impone ancora la massima attenzione, sia nello svolgimento delle attività sportive che nella vita di tutti i giorni. Mi auguro che il 2022 sia l'anno del ritorno alla normalità perduta. Abbiamo vissuto stagioni complesse ed abbiamo dovuto fare i conti con un nemico terribile, quale è il virus, che è tornato a minacciare il regolare svolgimento delle nostre competizioni. A tale riguardo, rivolgo il mio appello affinché tutti rispettino pienamente i protocolli sanitari e le indicazioni di sicurezza poste in essere dalle Autorità, sia in campo che fuori dal campo.

L'augurio è che la Lega Nazionale Dilettanti possa realizzare, nel corso del 2022, il pieno recupero di tutte le sue manifestazioni, come la prestigiosa Coppa Italia e lo storico Torneo delle Regioni. Si tratta di manifestazioni che danno lustro al movimento del calcio di base e che ne rappresentano la sua essenza più autentica. Così come sarà importante ritrovare la regolarità nell'attività giovanile, che costituisce le fondamenta di tutto il calcio italiano. La Lega Nazionale Dilettanti, con il pieno supporto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Settore Giovanile e Scolastico, sarà impegnata al massimo nel portare a casa il risultato. Con un gioco di squadra, corale e corretto. Buon Natale e buon 2022.

GIANCARLO ABETE

Commissario Straordinario Lega Nazionale Dilettanti

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO 080.5699011 crlnd.puglia01@figc.it

Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	080.5699007	d.mancini@figc.it;
Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	080.5699002	a.schirone@figc.it
Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	080.5699006	s.logiacco@figc.it
Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	080.5699008	a.tondo@figc.it
Giuseppe Sforza (Tesseramento)	080.5699016	g.sforza@figc.it
Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	080.5699018	g.gialluisi@figc.it
Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	080.5699020	s.lucidi@figc.it
Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	080.5699001	c.laterza@figc.it
Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	080.5699013	a.rossiello@figc.it
Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	080.5699004	r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

1.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

EMERGENZA COVID-19: DELIBERA SULLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE PER TRE SETTIMANE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione straordinaria svoltasi il 3 gennaio 2022 in videoconferenza, convocata al fine di valutare l'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha deliberato quanto segue:

preso atto

- dell'incremento dei contagi che sta interessando anche la nostra regione, considerate le condizioni di incertezza scaturite dall'attuale situazione di emergenza e constatate le difficoltà manifestate da diverse Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5,
- delle comunicazioni del Presidente Vito Tisci sull'attuale situazione a livello nazionale, sulla base del confronto avuto con il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e con i Presidenti dei Comitati Regionali;

DISPONE

in via cautelativa, lo slittamento dei calendari di tutti i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, dall'Eccellenza alla Terza Categoria, fino a tutto il Settore Giovanile, compresi i recuperi programmati a decorrere dal giorno 4 gennaio 2022, nonché le gare di Coppa Italia e Coppa Puglia. L'attività ufficiale riprenderà nel weekend del 29 e 30 gennaio 2022, con il riallineamento dei calendari di tutte le categorie dilettantistiche e giovanili (programmazione dell'8 e 9 gennaio 2022).

Si specifica, inoltre, che:

- fino a tale data non potranno essere organizzate gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti,
- tale slittamento non è riferito all'attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 previste dai protocolli ufficiali.

1.2 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

MEDICO ANTI COVID-19

Si informano le Società affiliate che, presso il C.R. Puglia LND, è stato istituito uno sportello riservato a tutti i tesserati per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

infocovidpuglia@lnd.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

APERTURA ISCRIZIONI SECONDO LIVELLO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 – GIOVANISSIMI UNDER 15

Si comunica alle società dipendenti che a partire da **giovedì 23 Dicembre 2021 e fino a Venerdì 7 Gennaio 2022** saranno aperte le iscrizioni alla seconda fase PROVINCIALE dei Campionati “Allievi U17” e “Giovanissimi U15” – SECONDO LIVELLO PROVINCIALE – organizzati dalla Delegazione Provinciale di Taranto.

Si precisa che l'iscrizione, per le squadre delle società che hanno partecipato alla prima fase, viene effettuata automaticamente (senza costi aggiuntivi). Le società troveranno il documento di iscrizione nella propria area riservata, dovranno quindi procedere alla stampa dello stesso e alla successiva trasmissione con firma elettronica entro il 7 Gennaio 2022.

Le società già partecipanti alla prima fase provinciale che invece intendono **NON** partecipare alla seconda fase, dovranno inviare una comunicazione di **RINUNCIA** all'indirizzo cplnd.taranto@figc.it entro e non oltre il **7 Gennaio 2022**.

Per le squadre aggiuntive delle società già partecipanti alla prima fase e tutte le altre società che vorranno partecipare ai campionati in oggetto della seconda fase, dovranno procedere ad effettuare l'iscrizione attraverso l'area riservata, stampare la documentazione e inviare la stessa con firma elettronica, allegando e trasmettendo inoltre la ricevuta di conferma pagamento da portafoglio, entro e non oltre il **7 Gennaio 2022**.

Coloro che incontrassero difficoltà nell'espletamento della procedura potranno contattare la Segreteria della Delegazione Provinciale che sarà a disposizione delle società interessate.

ORGANICI PROVVISORI SECONDO LIVELLO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 – GIOVANISSIMI UNDER 15

Si riportano gli organici PROVVISORI delle società che hanno presentato domanda di iscrizione ai campionati ALLIEVI U17 e GIOVANISSIMI U15 – Secondo Livello Provinciale.

Le iscrizioni sono subordinate all'invio con firma elettronica della documentazione.

ALLIEVI U17– SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

- 1) 71086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
- 2) 947496 A.S.D. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE
- 3) 947903 A.S.D. DELFINI JONICI CALCIO
- 4) 952292 A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSO
- 5) 936826 A.S.D. DON BOSCO MANDURIA
- 6) 954040 SSDARL DRIBBLING ACCADEMY
- 7) 949653 A.S.D. FORTITUDO GROTTAGLIE
- 8) 939058 A.S.D. FUTURA MARTINA
- 9) 21400 A.S.D. GINOSA
- 10) 918512 A.S.D. GIOVENTU PALAGIANO
- 11) 941049 A.S.D. HELLAS LATERZA
- 12) 952293 A.S. MASSAFRA CALCIO
- 13) 941318 POL.D. MOTTOLA
- 14) 911071 A.S.D. REAL SAN MARZANO
- 15) 921683 A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE
- 16) 911334 A.S. SAN PAOLO
- 17) 936104 A.S.D. STATTE
- 18) 952171 A.S.D. VIRTUS MANDURIA
- 19) 952734 A.S.D. VIRTUS MARUGGIO 2010
- 20) 938828 A.C.D. VIRTUS MASSAFRA

GIOVANISSIMI U15– SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

- 1) 953981 A.S.D. ACADEMY SAVA
- 2) 71086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
- 3) 952169 A.S.D. AZZURRA AVETRANA
- 4) 947496 A.S.D. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE
- 5) 943794 A.S.D. CITTA DI GROTTAGLIE
- 6) 947903 A.S.D. DELFINI JONICI CALCIO
- 7) 952292 A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSI
- 8) 911004 A.S.D. DIAVOLI ROSSI
- 9) 936826 A.S.D. DON BOSCO MANDURIA
- 10) 939058 A.S.D. FUTURA MARTINA
- 11) 21400 A.S.D. GINOSA
- 12) 917708 SSDARL GIOVANI CRYOS
- 13) 918512 A.S.D. GIOVENTU PALAGIANO
- 14) 941049 A.S.D. HELLAS LATERZA
- 15) 914445 A.S.D. LEPORANO CALCIO
- 16) 953045 A.S.D. MARTINA ACADEMY
- 17) 947416 ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
- 18) 952293 A.S. MASSAFRA CALCIO
- 19) 941318 POL.D. MOTTOLA
- 20) 951697 A.S.D. REAL TARAS
- 21) 936104 A.S.D. STATTE
- 22) 952171 A.S.D. VIRTUS MANDURIA
- 23) 938828 A.C.D. VIRTUS MASSAFRA

ATTIVITA' DI BASE

Si comunica alle società partecipanti ai TORNEI dell'attività di base che gli stessi sono sospesi fino al 29 gennaio 2022.

Le attività, con i relativi programma gare, verranno riprogrammate con un prossimo comunicato ufficiale a partire dal 31 gennaio 2022.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore) dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 20 Dicembre 2021, ha adottato i seguenti provvedimenti:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: A.S.D. RED BOYS – A.S.D. STATTE del 21/11/2021 (Reclamo della A.S.D. RED BOYS in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 25/11/2021 della Delegazione Provinciale di Taranto.

DECISIONE

sul reclamo, depositato in data 29.11.2021, proposto dalla società RED BOYS di Martina Franca, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 34 del 25.11.2021, relativa alle gare UNDER 17 del 20.11.2021, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

- a. inibizione a svolgere attività fino al 30/01/2022 al sig. MARANGI Francesco, dirigente della Società reclamante *“per aver partecipato a fine gara ad una rissa in cui erano coinvolti i giocatori di entrambe le società ed aver preso a schiaffi e pugni il sig. DEL SOLE Paolo della Società STATTE”*;
- b. squalifica fino al 30/01/2022 al sig. PALAZZO Giuseppe *“per aver partecipato a fine gara ad una rissa in cui erano coinvolti i giocatori di entrambe le società ed aver preso a schiaffi e pugni il sig. DEL SOLE Paolo della Società STATTE”*;
- c. squalifica per quattro gare effettive
 - al sig. ABBRACCIAMENTO Gian Paolo *“per aver partecipato, a fine gara, ad una rissa nella quale erano coinvolti altri giocatori di entrambe le società e dirigenti della RED BOYS. Nel corso della rissa il sig. ABBRACCIAMENTO Gian Paolo tirava calci e pugni agli altri soggetti coinvolti”*;
 - al sig. SEMERARO Gianluca *“per aver partecipato, a fine gara, ad una rissa nella quale erano coinvolti altri giocatori di entrambe le società e dirigenti della RED BOYS. Nel corso della rissa il sig. SEMERARO Gianluca tirava calci e pugni agli altri soggetti coinvolti”*;
 - al sig. TURNONE Graziano *“per aver partecipato, a fine gara, ad una rissa nella quale erano coinvolti altri giocatori di entrambe le società e dirigenti della RED BOYS. Nel corso della rissa il sig. TURNONE Graziano tirava calci e pugni agli altri soggetti coinvolti”*

RITENUTO IN FATTO

La società ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive dei tesserati SEMERARO, ABBRACCIAMENTO e TURNONE, nonché per la sanzione della inibizione comminata ai sigg.ri MARANGI e PALAZZO inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n.34 del 25.11.2021), in relazione alla gara di campionato del 20.11. 2021 del campionato.

Nel referto di gara, l'arbitro ha così descritto la condotta dell'allenatore e del dirigente della società

reclamante *“al termine della gara mentre mi recavo negli spogliatoi... (omissis)... Notavo la presenza di circa 25/30 persone coinvolte in una rissa. Riconoscevo il sig. Palazzo Giuseppe, allenatore della Soc. RED-BOYS che, insieme al sig. MARANGI Francesco, massaggiatore della Soc. red BOYS si scagliavano con schiaffi e pugni contro il sign. Del Sole Paolo, massaggiatore della Soc. Statte, senza procurargli danni.”*

In merito ai giocatori della Società reclamante il direttore di gara così scriveva nel supplemento del rapporto di gara: *“Riconoscevo i sign. ABBRACCIAMENTO Gianpaolo n. 2 della Soc. Red Boys; SEMERARO Gianluca n. 6 della Soc. Red Boys; TURNONE Graziano n. 8 della Soc. Red – BOYS...”*

La società reclamante ha eccepito che il provvedimento del giudice sportivo è ingiusto per non aver quest'ultimo valutato il contesto in cui è avvenuto l'episodio oggetto della decisione, nonché l'assenza di conseguenze a seguito della rissa.

La società, da ultimo, ha contestato il verificarsi dell'episodio come descritto dall'arbitro atteso che quanto verificatosi è da considerarsi, a detta della stessa, più una discussione dai toni vivaci che una rissa.

In merito al sig. MARANGI la società reclamante ha eccepito sia l'errore in cui è incorso il giudice di gara, avendo qualificato il MARANGI quale massaggiatore della Società Red Boys e non quale dirigente accompagnatore, nonché la circostanza che il dirigente era intervenuto, unitamente all'allenatore, per riportare la calma e accompagnare la squadra negli spogliatoi.

In merito ai giocatori sanzionati, la Società ha eccepito la erroneità della decisione del Giudice Sportivo nella circostanza che nel rapporto dell'arbitro non è vi riferimento a pugni e calci e che, in ogni caso, il comportamento dei propri tesserati era stata la reazione immediata ad un comportamento ingiusto posto in essere dagli avversari.

La società reclamante, pertanto, chiedeva di annullare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei propri tesserati o in via subordinata ridurre le sanzioni irrogate in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Alla udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto, alla luce del principio espresso dall'art. 61.1 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall'Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

È notorio il principio per il quale *“Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

La società reclamante, invero, si è limitata a contestare la descrizione dei fatti, senza allegare alcun principio di prova, o apportare nella propria difesa alcun elemento oggettivo idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro e dal giudice sportivo, confermando, al contrario, per molti profili, il contenuto del rapporto arbitrale.

È provato, pertanto, che, al termine della gara, il sig. PALAZZO e il sig. MARANGI, la cui qualificazione da parte dell'arbitro quale massaggiatore e non in dirigente accompagnatore è irrilevante ai fini della configurazione dell'illecito commesso, si scagliavano con schiaffi e pugni contro il sig. DEL SOLE.

È provato, altresì, che le due squadre, anziché recarsi negli spogliatoi, entravano in contatto tra loro, contatto che nel supplemento del rapporto del referto arbitrale correttamente viene definito rissa.

In detto referto, che riporta una minuziosa disamina dei fatti avvenuti, con una precisa individuazione dei tesserati coinvolti, l'arbitro testualmente afferma: *“Riconoscevo i sign. ABBRACCIAMENTO Gianpaolo n. 2 della Soc. Red Boys; SEMERARO Gianluca n. 6 della Soc. Red Boys; TURNONE Graziano n. 8 della Soc. Red – BOYS; i sign. CARELLA Marco n. 5 della Soc. STATTE; PACIFICO Mattia n. 7 della Soc. STATTE; DEL SOLE Alessandro n. 9 della Soc. STATTE che si spingevano ripetutamente e si colpivano con schiaffi e pugni, senza arrecarsi apparenti danni”*.

Appare evidente, pertanto, che nel detto referto ben si ravvisa un contatto fisico e violento tra più giocatori avversari configurabile pacificamente come rissa.

Ne deriva che, nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dalla società reclamante, è provato che vi sia stata una rissa tra i giocatori delle due squadre, e non una semplice discussione dai toni vivaci, caratterizzata da un contatto fisico tra gli stessi con schiaffi e pugni, con la conseguenza che l'assenza dei

“calci” riportati, invece, dal giudice sportivo non modifica la connotazione sostanziale della vicenda e la sua evidente natura illecita.

Quanto all'accertamento dei tesserati coinvolti nel corso della rissa il rapporto dell'arbitro è del tutto chiaro ed univoco.

Non si ravvisano, in fatto, i presupposti dell'attenuante della reazione all'altrui comportamento ingiusto, peraltro assolutamente non provato.

Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante non valgono a dimostrare l'applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S.

Le sanzioni determinate dal Giudice Sportivo, per quanto detto, a carico del sig. PALAZZO Giuseppe e dei sigg.ri ABBRACCIAMENTO, SEMERARO e TURNONE sono congrue e giustificate dall'obiettivo svolgimento dei fatti, quali attestati dal referto di gara.

In merito alla sanzione inflitta al sig. MARANGI Francesco, questa Corte ritiene che la sanzione comminata dal giudice sportivo non sia adeguatamente commisurata alla gravità del disvalore della condotta posta in essere da quest'ultimo.

Ed invero, valutata la circostanza, accertata attraverso l'acquisizione d'ufficio dell'organigramma della Società reclamante, che il sig. MARANGI, è pur vero che non è il massaggiatore ma ne è il Presidente, valutata, altresì, la circostanza che l'illecito commesso dal sig. MARANGI si è verificato nel corso di una competizione sportiva giovanile (Allievi -UNDER 17) che impone, stante la minore età dei calciatori, alle Società sportive e ai dirigenti, e in primis ai Presidenti, in maniera ancora più rigorosa, di essere modello di sportività e di esempio per i giovani calciatori affinché nei campi da gioco si concretizzino i valori più alti dello sport senza dare luogo a manifestazioni di violenza, questa Corte ritiene di dover comminare al sig. MARANGI Francesco, in riforma alla decisione del Giudice Sportivo, la sanzione della inibizione da ogni attività sino al 26.03.2022.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'appello Territoriale, nella predetta composizione:

- 1) respinge il reclamo proposto dalla Società RED BOYS di Martina Franca e, per l'effetto
- 2) conferma le sanzioni inflitte nei confronti del Sig. PALAZZO e dei Sigg.ri ABBRACCIAMENTO, SEMERARO e TURNONE;
- 3) riforma la sanzione comminata al sig. MARANGI Francesco aumentando la inibizione al 26/03/2022;
- 4) dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Publicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 04.01.2022

IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO